

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4424 del 26/09/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. Modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti rilasciata con D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4552 del 26/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12. Modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti rilasciata con D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14.**

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- l'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14, è stato oggetto di procedura di Screening, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., conclusasi favorevolmente con Delibera di G.P. n. 335/65167 del 01.07.2008 con l'esclusione del progetto dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle prescrizioni impartite nell'atto stesso;
- la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i. alla gestione del suddetto impianto di cernita e valorizzazione di rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero R13-R12-R3);
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 12.03.2019, PG n. 39815 del 12.03.2019, come integrata con documentazione acquisita al PG n. 43186 del 18.03.2019, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** chiede la modifica della suddetta **autorizzazione unica alla gestione rifiuti**;

Dato atto che le modifiche richieste riguardano i seguenti aspetti:

- ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali recuperati, mediante realizzazione di tre platee di nuova realizzazione all'esterno del capannone e conseguente adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;
- effettuazione di operazioni di triturazione dei rifiuti legnosi anche sul piazzale esterno;
- avvio delle operazioni di recupero R13-R12 di rifiuti classificati con codice EER 200303 costituito da residuo di pulizia degli arenili;
- richiesta di mantenere aperto durante l'orario di lavoro uno dei due portoni a impacchettamento rapido da impiegare quale via di esodo ai sensi del D.M. 10.03.1998, a differenza di quanto prescritto dal punto 2 della Delibera di G.P. n. 335/65167 del 01.07.2008, con la quale è stata esclusa l'ulteriore procedura di VIA;

Dato atto che le modifiche richieste comportano le modifiche o il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- a) modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti;
- b) modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali;
- c) modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- d) parere/nulla osta in merito all'impatto acustico;
- e) rilascio di autorizzazione ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 per la realizzazione delle opere necessarie in quanto l'area interessata rientra in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico;

Evidenziato che la Regione Emilia Romagna, con nota acquisita al PG n. 18011 del 18.10.2018, ha comunicato di ritenere che le modifiche proposte relative all'ampliamento delle aree di stoccaggio esterne dei rifiuti, all'effettuazione dell'attività di triturazione dei rifiuti verdi all'esterno e alla gestione di rifiuti costituiti da residui della pulizia stradale, non rientrino nell'ambito dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e che non necessitino di verifica di assoggettabilità a VIA;

Considerato altresì che anche la richiesta di mantenere aperto durante l'orario di lavoro uno dei due portoni a impacchettamento rapido da impiegare quale via di esodo ai sensi del D.M. 10.03.1998 è stata inserita nella documentazione presentata alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06, come risulta dalla relazione tecnica "Progetto di modifiche impiantistiche e gestionali", datata settembre 2019, acquisita al PGFC n. 14935 del 18.09.2018 e che pertanto si ritiene assentita la modifica della prescrizione n. 2 della Delibera di G.P. n. 335/65167 del 01.07.2008;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 47444 del 25.03.2019;

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 23.05.2019, nella quale tra l'altro si è ritenuto necessario acquisire specifica documentazione integrativa, richiesta alla ditta in oggetto con nota PG n. 87537 del 03.06.2019;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** in data 28.05.2019, acquisita al PG n. 84667 del 29.05.2019, in data 01.07.2019, acquisita al PG n. 103130 del 01.07.2019, e in data 23.07.2019, acquisita al PG n. 115594 del 23.07.2019;

Acquisita al PG n. 115513 del 23.07.2019 l'autorizzazione relativa allo svincolo idrogeologico rilasciata dall'Unione Comuni Valle del Savio;

Acquisita al PG n. 118370 del 26.07.2019 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 26.07.2019;

Dato atto che:

- il rappresentante del Comune di Sogliano al Rubicone, presente alla seduta della Conferenza del 26.07.2019, con mail del 20.05.2019, aveva richiesto il parere del Servizio Territoriale di Arpae in merito all'impatto acustico;
- il Servizio Territoriale di Arpae, nell'ambito della seduta della Conferenza del 26.07.2019, stante quanto attestato dal TCA circa il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali ex artt. 3 e 4 del DPCM 14/11/1997, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in merito

all'impatto acustico, restando fermo che qualunque incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto ai limiti di legge;

Dato atto che la Conferenza di Servizi ha concluso la seduta del 26.07.2019 esprimendo all'unanimità **parere favorevole** alle modifiche richieste, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, fatta salva la trasmissione, entro 45 giorni, della documentazione di seguito indicata:

- planimetria aggiornata del lay out dell'impianto contenente anche l'indicazione dei parcheggi privati;
- autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi per Carini Silvia, e Maurizio Carbone, corredate dai relativi documenti di identità;
- comunicazione dei quantitativi massimi complessivi di rifiuti in stoccaggio istantaneo;
- parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 126898 del 12.08.2019, presentata dalla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** in riscontro a quanto richiesto nella seduta del 26.07.2019, con la quale tra l'altro la ditta:

- trasmette la planimetria aggiornata del lay-out dell'impianto recante l'individuazione dei parcheggi privati (Layout impianto Stato di progetto Planimetria Allegato 1, Rev. 0 Agosto 2019);
- rinuncia all'operazione D15 autorizzata sul rifiuto classificato con EER 191212 relativo ai sovvalli prodotti in impianto;
- comunica un quantitativo di rifiuti massimo per lo stoccaggio istantaneo pari a 8.500 t;
- trasmette la valutazione del progetto rilasciata in data 28.06.2019, prot. 10297, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso parere favorevole e dalla quale risulta inoltre che a lavori ultimati e prima della messa in esercizio, il responsabile legale dell'attività dovrà presentare la Segnalazione Certificata di cui all'art. 4, comma 1 D.P.R. 151/11 (SCIA) e relativa richiesta di certificato di prevenzione incendi per le attività ricadenti nella categoria "C";
- trasmette copia del Certificato di registrazione Emas n. IT-000112, relativo al Polo di Ginestreto rilasciato il 18.05.2017, avente validità fino al 18.10.2019;
- trasmette le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi richieste;

Dato atto che con nota PG n. 127208 del 12.08.2019, la scrivente Arpae - SAC:

- ha chiesto agli Enti convocati in Conferenza di comunicare, entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali osservazioni alla documentazione trasmessa, segnalando altresì l'eventuale necessità di convocare una ulteriore seduta della Conferenza;
- ha precisato che in caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si sarebbe considerato acquisito favorevolmente l'assenso in merito alla documentazione trasmessa e si sarebbe proceduto al rilascio della modifica dell'autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale suddetto;

Dato atto che, nel termine indicato e comunque ad oggi, da parte degli Enti convocati in Conferenza non è pervenuta alcuna osservazione né richiesta di convocare una ulteriore seduta della Conferenza e che pertanto

si considera acquisito favorevolmente l'assenso in merito alla documentazione trasmessa;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dal Responsabile dell'Unità Infrastrutture Fognarie depositate agli atti dell'Unità Impianti rispettivamente in data 20.09.2019 e in data 24.09.2019;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 84667 del 29.05.2019

1. Procedura operativa per controlli radiometrici con strumentazione fissa a firma dell'E.Q. Ing. M. Esposito;

Elaborati acquisiti al PG n. 103130 del 01.07.2019

2. Relazione d'integrazione, Rev. 0, datata giugno 2019, a firma dell'Ing. M. Carbone
3. Relazione tecnica revisionata secondo la richiesta di integrazioni, Rev. 0, datata Giugno 2019, a firma dell'Ing. M. Carbone
4. Elaborato "Analisi di impatto acustico", datata giugno 2019, a firma del TCA Ing. D. Neri
5. Procedura I.O.11 "Utilizzo del trituratore e vaglio mobile nell'impianto di cernita e valorizzazione", a firma dell'Ing. M. Carbone
6. Layout impianto "Stato di progetto Planimetria Allegato 1", Rev. 0 Giugno 2019, scala 1:200, a firma dell'Ing. M. Carbone
7. Layout impianto "Stato di progetto Planimetria e sezioni Allegato 2", Rev. 1 Giugno 2019, scale varie, a firma dell'Ing. M. Carbone
8. Layout impianto "Punti di aspirazione Planimetria e sezioni, Elaborato n. 1", datata giugno 2019, a firma dell'Ing. M. Carbone

Elaborati acquisiti al PG n. 115594 del 23.07.2019

9. Dimensionamento vasca di trattamento, Rev. 0, datato Luglio 2019, a firma dell'Ing. M. Carbone

Elaborati acquisiti al PG n. 126898 del 12.08.2019

10. Elaborato "Chiarimenti e integrazioni" Rev. 0 Agosto 2019, scala 1:200, a firma dell'Ing. M. Carbone
11. Layout impianto "Stato di progetto Planimetria Allegato 1", Rev. 0 Agosto 2019, scala 1:200, a firma dell'Ing. M. Carbone inerente all'individuazione dei parcheggi privati e delle aree di deposito dei contenitori vuoti;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'autorizzazione unica in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 26.07.2019 e delle ulteriori prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto, ricomprendendo e sostituendo con la presente autorizzazione, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di dilavamento, l'autorizzazione ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e il parere favorevole in materia acustica;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 24.09.2019, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Acquisiti al PG n. 128401 del 19.08.2019 i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che pertanto sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la modifica dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i. alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, con sede legale

in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12, per la gestione dell’impianto di cernita e valorizzazione rifiuti non pericolosi sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14**, alle seguenti condizioni;

2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente modifica all’autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
 - modifica dell’autorizzazione alla gestione rifiuti;
 - modifica dell’autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento e di prima pioggia in acque superficiali (Allegato A e relativa planimetria Allegato A1);
 - modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
 - parere favorevole in merito all’impatto acustico;
 - autorizzazione ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 per la realizzazione delle opere necessarie in quanto l’area interessata rientra in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico (Allegato D).
3. di approvare l’Allegato A (Scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia) e la relativa planimetria Allegato A1, l’Allegato B (Emissioni in atmosfera), l’Allegato D (Vincolo idrogeologico, l’Allegato 2a e Allegato 2b (relativi al Layout impianto) della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i.;
4. di dare atto che l’Allegato A, l’Allegato A1, allegato B e l’Allegato 2 (costituito dall’allegato 2a e 2b) alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i.;
5. di precisare che:
 - a) la **comunicazione di inizio lavori** prevista dall’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (Allegato D) dovrà essere trasmessa per opportuna conoscenza anche ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone;
 - b) **l’attività di cantiere**, inerente alla realizzazione delle nuove piazzole e del relativo adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque, **non potrà** in alcun modo **interferire con il normale svolgimento dell’attività di conferimento rifiuti**. Qualora ciò si verificasse, l’attività di conferimento rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;
 - c) il portone individuato con il n. 2 sulla planimetria di cui all’Allegato 2a al presente atto potrà essere tenuto aperto in orario lavorativo quale via d’esodo ai sensi del D.M. 10 marzo 1998;
 - d) qualunque incremento della rumorosità, dovuto all’attività lavorativa o agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto ai limiti di legge;
 - e) deve essere altresì **comunicata** tempestivamente ad Arpa **ogni variazione riguardante la certificazione ambientale del sistema di gestione dell’impianto in oggetto** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
6. di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni relative alla gestione rifiuti:
 - a) l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti oggetto della presente modifica (utilizzo delle

nuove piazzole, triturazione del legno all'esterno, ritiro del EER 200303), fatto salvo il rispetto della normativa antincendio, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni:

- comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata relativa alla modifica dell'autorizzazione in oggetto;
 - comunicazione da parte della ditta ad Arpae e al Comune di Sogliano al Rubicone relativa all'avvio della gestione dell'impianto nella nuova configurazione;
- b) fino alla suddetta comunicazione da parte della Sogliano Ambiente S.p.A. e all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la gestione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto dell'Allegato 2 della D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011, come modificato e aggiornato dall'Elaborato "*Lay out impianto*", pervenuto in data 26.09.2013, prot. n. 123894/13" approvato con DGP 317-85124 del 16-09-14;
- c) a decorrere dall'avverarsi di entrambe le condizioni disposte dal punto 6.a) sopra riportato, l'elaborato grafico "*Layout impianto - Stato di progetto Planimetria Allegato 1*", acquisito al PG n. 103130 del 01.07.2019 (Allegato 2a al presente atto), come integrato con l'elaborato che individua i parcheggi privati e delle aree di deposito dei cassoni vuoti acquisito al PG n. 126898 del 12.08.2019 (Allegato 2b al presente atto), aggiorna e sostituisce l'Allegato 2 approvato con D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011, come successivamente modificato dall'elaborato "*Lay out impianto*", pervenuto in data 26.09.2013, prot. n. 123894/13 nonchè i relativi riferimenti contenuti nei precedenti atti autorizzativi;
- d) il quantitativo massimo complessivo ammesso per lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti in ingresso all'impianto (operazione R13) è pari a **8.500 t**;
- e) la prescrizione di cui al punto 1, lett. d) viene revocata così come il riferimento all'operazione D15 contenuto nella prescrizione di cui al punto 1 lett h.8) della D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011, a seguito della rinuncia alla autorizzazione per l'operazione D15 sui rifiuti classificati con EER 191211 relativa ai sovralli prodotti presso l'impianto, comunicata nella documentazione acquisita al PG n. 126898 del 12.08.2019;
- f) le nuove aree che verranno adibite agli stoccaggi di materiali e di rifiuti dovranno essere dotate di adeguata cartellonistica sempre presente, riportante le informazioni relative alle tipologie dei materiali costituiti da m.p.s. e dei codici EER dei rifiuti ivi contenute;
- g) i rifiuti classificati con codice EER 200303, costituiti da residui di pulizia degli arenili, sono inseriti nell'allegato 1, Elenco B "*Rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero R12 ed R13*" della D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i.;
- h) il codice EER 200303 "*residui della pulizia stradale*", da sottoporre alle operazioni di vagliatura (R12 e R13), potrà essere accettato con una "*provenienza certa del rifiuto*", con annotazione nei FIR di trasporto e registri di carico/scarico "residuo pulizia di arenili". La presenza di sostanza organica facilmente putrescibile dovrà essere gestita analogamente al rifiuto EER 200302, secondo quanto prescritto al punto h.5) della D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i.;
- i) la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto Qualificato in Radioprotezione;

- j) l'autorità competente potrà disporre la revisione della procedura per il controllo radiometrico, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico- giuridiche;
 - k) in relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
 - l) la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
 - m) in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile, comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività.
7. di stabilire che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della D.G.P. n. 159-34717 del 05.04.2011 e s.m.i., della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
9. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e

delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. di fare salvi:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- quanto previsto dalla normativa antincendio, con particolare riferimento a quanto indicato nella valutazione del progetto citata in premessa e al quantitativo massimo consentito ai fini dell'esclusione dal D.P.R. 151/11 di ulteriori materiali che la ditta è autorizzata a gestire quali ad esempio rifiuti tessili o cavi;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

11. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

12. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Unione dei Comuni Valle del Savio, ad ATERSIR, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Carla Nizzoli

*documento firmato digitalmente

SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m..i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

PREMESSE:

- La ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs, 152/06 e smi con la Deliberazione di Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 159/34717 del 05/04/2011 e smi relativamente alla gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti sita in Comune di Sogliano al Rubicone (FC) Via Ginestreto-Morsano, n. 14 località Ginestreto; con la modifica alla suddetta autorizzazione, rilasciata da Arpae SAC con determinazione n. DET-AMB-2016-1178 del 26/04/2016 Allegato A, è stata ricompresa anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia in acque superficiali;
- Con l'istanza di modifica in oggetto la Ditta prevede di realizzare nel piazzale tre nuove aree di stoccaggio rifiuti aventi una superficie complessiva pari a mq 1.206,00; le acque reflue di dilavamento provenienti da tali aree verranno opportunamente trattate in un impianto di sedimentazione/disoleazione in continuo;
- Rilevato pertanto che gli scarichi saranno così costituiti:
 1. scarico esistente proveniente dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia del piazzale adibito a transito mezzi e dalle acque reflue di dilavamento delle aree di stoccaggio denominate est e ovest;
 2. nuovo scarico di acque reflue di dilavamento provenienti dalle tre nuove aree di stoccaggio rifiuti aventi una superficie complessiva pari a mq 1.206,00;
- I sistemi di trattamento previsti risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n.

286/05 e DGR n. 1860/06;

- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 26/07/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/118370;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, confluiscono in una vasca di laminazione e successivamente in acque superficiali afferenti al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 26/07/2019, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole, nel rispetto di specifiche prescrizioni, al rilascio della modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica dell'autorizzazione sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

1. Relazione Tecnica acquisita agli atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 20/10/2015 al Prot. Prov.le n. 90557;
2. Documentazione conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 12/03/2019 acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/39815 del 12/03/2019 e le successive integrazioni;
3. Planimetria dello schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 01/07/2019 PG/2019/103130 (allegato A1 al presente atto);

CONDIZIONI:

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DILAVAMENTO

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Località Ginestreto Area Marconi – Sogliano al Rubicone (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di cernita e valorizzazione dei rifiuti
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalla confluenza delle acque reflue di prima pioggia del piazzale adibito a transito mezzi e dalle acque reflue di dilavamento delle aree di stoccaggio denominate est e ovest
Sistemi di trattamento	Impianto vasca di prima pioggia costituito da 2 prefabbricati aventi dimensioni esterne pari a cm 246x620x250 con volume utile pari a mc 50,00, impianto dissabbiatore aventi dimensioni cm 175x365x200 e volume mc 9,09, impianto disoleatore con filtri refill a coalescenza con dimensioni cm 175x240x150 e volume utile pari a mc 12,65, impianto disoleatore con filtri refill a coalescenza con dimensioni cm 175x365x200 con volume utile pari a mc 8,44, impianto disoleatore con

	filtri refill a coalescenza con dimensioni di cm 246x470x210 e volume utile pari a mc 14,46
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetti di ispezione e campionamento posti subito a valle dei sistemi di trattamento
Corpo Recettore	Acque superficiali afferenti al Bacino Idrico del Fiume Uso

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" delle acque reflue di dilavamento provenienti dalle due aree di stoccaggio est ed ovest, ed un autocontrollo per lo scarico delle acque di prima pioggia per l'accertamento dei parametri Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
3. I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. I pozzetti di raccolta a monte dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovranno essere dotati del sistema di microgrigliatura;
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
9. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema audiovisivo che segnali il

riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;

11. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati altro contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia;
12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

NUOVO SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Località Ginestreto Area Marconi – Sogliano al Rubicone (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di cernita e valorizzazione dei rifiuti
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalle tre nuove aree di stoccaggio rifiuti aventi una superficie complessiva pari a mq 1.206,00
Sistemi di trattamento	Impianto di sedimentazione/disoleazione in continuo costituito da vasca di sedimentazione/disoleazione in continuo costituito da vasca con filtro a coalescenza da mc 52,45 di cui mc 5,00 per deposito fanghi
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Acque superficiali afferenti al Bacino Idrico del Fiume Uso

PRESCRIZIONI:

1. Prima dell'attivazione dello scarico, dovranno essere eseguiti i lavori di modifica delle reti fognarie e del sistema di trattamento che dovranno essere conclusi prima della attivazione delle nuove aree adibite allo stoccaggio rifiuti;
2. Dovrà essere inoltrata la comunicazione di fine lavori inerenti la modifica delle reti fognarie e del sistema di trattamento con dichiarazione asseverata di tecnico competente circa la conforme realizzazione delle opere al progetto ad Arpae – SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);
3. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";

4. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto ovvero dall'effettiva attivazione dello scarico, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza", per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
5. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
6. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
7. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione. I fanghi/oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
8. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
9. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
10. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
11. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2170 del 21 dicembre 2015;

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 126 del 07/03/06 prot. n. 19154/06, ai sensi dell'art. 6 ex DPR 203/88, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi, relativamente all'emissione convogliata E1 "cernita dei rifiuti provenienti da raccolte selezionate". Con l'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche della succitata autorizzazione.

Con nota PGFC/2016/2008 del 16/02/16 il responsabile del procedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/02/2016, preso atto del parere istruttorio di Arpa Sezione Provinciale consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 cernita dei rifiuti provenienti da raccolte selezionate - L'attività è compresa al punto 4.12.3 "Selezione, vagliatura, frantumazione, macinazione di rifiuti in genere" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per il parametro polveri pari a 20 mg/Nmc. Tale valore viene ridotto del 10%, come stabilito dall'allegato 1, suballegato 2, del D.M. 05/02/98, per cui si applica un valore limite pari a 18 mg/Nmc. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo della emissione in quanto esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore limite meno restrittivo per il parametro polveri, eventualmente sostituibile con un controllo recente. Successivamente i controlli dovranno avere una periodicità annuale.

Emissione ESN1 generatore di emergenza (132 kW, a gasolio) - Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi del combinato disposto del Punto 5), paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/09 e s.m.i. e della Parte III, punto 3, dell'allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione non si applicano ai gruppi elettrogeni ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.

Emissione ESN2 caldaia riscaldamento uffici e spogliatoi (25,3 kW, a gpl) - L'emissione è relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 in quanto la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW, ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Emissione ESN3 motore trituratore (320 kW, a gasolio) - Trattasi di emissione convogliata in atmosfera non sottoposta ad autorizzazione in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Emissioni da ESN4 a ESN9 - n° 6 torrini per l'estrazione di aria posizionati sulla copertura – Tali emissioni convogliate sono derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/02/16 ha espresso parere favorevole rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere di ARPA e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 03/12/15 e del 18/02/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alla domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 20.10.2015, prot. Prov.le n. 90557/15, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE ESN1 – GENERATORE DI EMERGENZA (132 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi del combinato disposto del Punto 5), paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/09 e s.m.i. e della Parte III, punto 3, dell'allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione non si applicano ai gruppi elettrogeni ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza. Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE ESN3 – MOTORE TRITURATORE (320 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o

delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE ESN2 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E SPOGLIATOI

(25,3 kW, a gpl)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ESN4 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN5 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN6 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN7 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN8 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

EMISSIONE ESN9 – TORRINO ESTRAZIONE ARIA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di recupero rifiuti tramite impianto di cernita e valorizzazione di materiali provenienti da raccolte differenziate sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CERNITA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTE SELEZIONATE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	18	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo della **emissione N. 1** (esistente ma precedentemente assoggettata al rispetto di un valore limite meno restrittivo per il parametro "Polveri totali"), eventualmente sostituibile con un controllo recente. Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenenti i dati relativi al controllo effettuato.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della emissione N. 1 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

(R.D. 30/12/1923 n. 3267 e R.D. 16/05/1926 n. 1126)

AUTORIZZAZIONE per incremento delle superfici di stoccaggio dei materiali recuperati nell'impianto di cernita e recupero frazione secca "Area Marconi" in località GINESTRETO - Comune di SOGLIANO AL RUBICONE - Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**

PREMESSE

- La ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A** ha richiesto, per lo stabilimento ubicato in comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14, una modifica dell'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente in particolare all'ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali recuperati all'interno del perimetro dell'impianto;
- l'Unione dei Comuni Valle del Savio, per la seduta conclusiva della Conferenza del 26.07.2019, ha trasmesso l'Autorizzazione N. 12/VAUT/2019 del 23/07/2019 (acquisita al PG Arpae al n. 115513 del 23.07.2019) richiesta dal Sig. Giannini Giovanni in qualità di legale rappresentante della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** per incremento delle superfici di stoccaggio dei materiali recuperati nell'impianto in oggetto come da progetto presentato;
- La Conferenza dei Servizi ha quindi svolto in data 26.07.2019 le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva anche dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata di cui al punto precedente;

Si riporta di seguito il contenuto dell'istruttoria dell'Unione dei Comuni Valle del Savio contenuta nell'autorizzazione sopra citata:

*"VISTA la richiesta presentata dal Sig. **GIANNINI GIOVANNI**, in qualità di Legale Rappresentante della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.P.A.**, trasmessa a questo Ufficio in data 26/03/2019 PGN 14420 dall'ARPAE – SAC di Forlì-Cesena, relativa ai lavori indicati in oggetto;*

VISTO il progetto unito alla suddetta domanda redatto dal Dott. Ing. Maurizio Carbone e dal Dott. Geol. Alfredo Ricci;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 05/07/2019 PGN 29606;

VISTO quanto disposto dal R.D. del 30/12/1923 n. 3267 e dal R.D. 16/05/1926 n. 1126;

VISTA la L.R. n. 3 del 21/04/1999 "Riforma del Sistema Regionale e Locale";

VISTA la Direttiva Regionale approvata con delibera di Giunta n. 1117 del 11/07/2000;

VISTO il Regolamento Regionale Forestale n. 3 del 1° agosto 2018, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 1226 del 30 luglio 2018;

VISTO il Regolamento delle procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del Vincolo Idrogeologico, approvato con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio n. 13 del 26/04/2018;

VISTA la convenzione con la quale l'Unione dei Comuni Rubicone e Mare ha affidato fino al 31/12/2023 la gestione delle funzioni di vincolo idrogeologico all'Unione dei Comuni Valle del Savio per i territori dei comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone;

VISTO lo statuto dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

VISTO l'art. 39 del Codice di organizzazione e personale approvato con delibere di Giunta dell'Unione n. 68 del 20/10/2015, n. 47 del 31/07/2017, n. 20 del 04/03/2019 e n. 43 del 29/04/2019;

RICHIAMATO il provvedimento d'incarico a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione PGN 24300/12 del 31/05/2019 con il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico Posizione Organizzativa "Servizio Attività Estrattive, Valutazioni Ambientali e di incidenza, pareri esperti in materia ambientale e geologica";

ACCERTATO che la richiesta di autorizzazione corredata dai relativi elaborati progettuali, trasmessa al Comune di Sogliano al Rubicone in data 29/03/2019 PGN 15045, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del comune stesso dal 29/03/2019 al 12/04/2019 e che non sono state presentate osservazioni e opposizioni, come risulta dalla nota arrivata a questo Ente in data 15/04/2019 PGN 17387;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso in data 15/07/2019 dal Geologo Dott. Alessandro Biondi, incaricato dall'Unione dei Comuni Valle del Savio per l'istruttoria tecnica, corredato delle seguenti valutazioni preliminari:

- vista la documentazione allegata alla domanda relativa all'attivazione presso ARPAE – SAC della procedura autorizzativa unica ai sensi dell'Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente gli interventi in oggetto;*
- vista la documentazione integrativa pervenuta da parte di ARPAE-SAC con nota Prot. 329 del 04/09/2019, acquisita al Prot. 29606 del 05/07/2019;*
- precisato che gli interventi previsti dal progetto presentato aventi potenziale rilevanza ai fini del Vincolo idrogeologico attengono la realizzazione di n. 3 platee di stoccaggio in c.a. posizionate su piazzale pianeggiante contermini all'impianto di cernita nonché dalla messa in opera del sistema di trattamento delle acque di dilavamento (vasca di sedimentazione – disabbiatore – disoleatore), opportunamente dimensionato ai sensi della D.G.R. 1860/06, il cui posizionamento, previo scavo di circa tre metri di profondità, è previsto a margine del sopraccitato piazzale, sempre in ambito sub-pianeggiante;*

VISTA l'istruttoria curata dal responsabile del procedimento [...];

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione e la richiesta accoglibile;

FATTI salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi, le competenze di altri Enti e/o altri nulla-osta o autorizzazioni relative a zone soggette a specifica tutela;

AUTORIZZA

NEI SOLI RIGUARDI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INDICATE IN OGGETTO, in conformità al progetto depositato agli atti di questo Ente e approvato sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) i lavori interessino le superfici individuate nelle planimetrie allegate alla domanda e nell'esecuzione degli interventi e delle opere previste siano rispettate le tipologie progettuali, le condizioni tecniche, operative e gestionali illustrate graficamente e descritte negli elaborati testuali a corredo della documentazione presentata a firma del Dott. Ing. Maurizio Carbone e del Dott. Geol. Alfredo Ricci, che qui si intendono richiamate integralmente ed assunte a carattere prescrittivo per le rispettive competenze professionali;
- b) sia prevista la manutenzione periodica dell'intero apparato di trattamento-smaltimento delle acque di dilavamento fino al punto di recapito finale definito dal Rio Morsano tributario del Fiume Uso.

Il mancato rispetto, anche di un solo punto delle sopraccitate prescrizioni, comporta la revoca della presente autorizzazione con conseguente sospensione dei lavori e segnalazione alle autorità competenti.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto la data di inizio dei lavori, almeno sette giorni prima dell'effettivo avvio, all'Unione dei Comuni Valle del Savio e alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio.

La validità della presente autorizzazione è di mesi 36 (TRENTASEI) dalla data di notifica della medesima."

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.